



società certificata per la progettazione  
e l'erogazione di attività formative ed informative

# Bando

**per la presentazione delle domande di aiuto  
finanziario cofinanziabili con LEADER**

**Asse IV – Turismo rurale**

Misura 4.1

“Vivere e scoprire il territorio”

**azione 2**

**“Diffusione delle strutture ricettive”**

*Redatto in conformità al Documento di Attuazione delle Misure del PSL  
approvato dal Comitato di Gestione (Direzione Generale Agricoltura –  
Regione Lombardia) il 09 marzo 2010*

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Oglio Po terre d'acqua  
con deliberazione del 17/03/2010*



Regione Lombardia



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali  
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

*Pubblicato il 7 maggio 2010*



## SOMMARIO

<b>1. OBIETTIVO .....</b>	<b>5</b>
<b>2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA .....</b>	<b>5</b>
<b>3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL CONTRIBUTO.....</b>	<b>6</b>
<b>4. INTERVENTI AMMISSIBILI.....</b>	<b>7</b>
<b>6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....</b>	<b>9</b>
<b>7. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.....</b>	<b>9</b>
7.1.1 Quadro di riferimento temporaneo comunitario .....	9
7.1.2 Regolamento generale di esenzione per categoria .....	11
<b>8. LIMITI E DIVIETI.....</b>	<b>12</b>
<b>9. PRIORITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO .....</b>	<b>12</b>
<b>10. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI AIUTO .....</b>	<b>14</b>
<b>11. A CHI INOLTARE LA DOMANDA .....</b>	<b>14</b>
<b>12. COME PRESENTARE LA DOMANDA.....</b>	<b>14</b>
<b>13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA.....</b>	<b>16</b>
13.1 Anomalie, errori, documentazione incompleta e integrativa .....	17
13.1.1 Errori sanabili o palesi.....	17
13.1.2 Documentazione incompleta .....	17
13.1.3 Documentazione integrativa.....	17
13.2 Comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria .....	18
13.3 Richiesta di riesame .....	18
13.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande di aiuto ammissibili .....	18
13.5 Pubblicazione e comunicazione dell'ammissione a contributo .....	18
13.6 Periodo di validità delle domande .....	18
<b>14. REALIZZAZIONE INTERVENTI E PROROGHE .....</b>	<b>18</b>
<b>15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA .....</b>	<b>19</b>
15.1 Varianti in corso d'opera .....	19
15.2 Varianti nei limiti del 10%.....	20
15.3 Modifiche di dettaglio .....	20
<b>16. DOMANDA DI PAGAMENTO.....</b>	<b>20</b>
16.1 domanda di pagamento dell'anticipo.....	20
16.2 Domanda di pagamento dello stato di avanzamento lavori .....	20
16.3 Domanda di pagamento del saldo .....	21
16.3.1 Controllo in loco .....	22
16.3.2 Riduzione contributo richiesto nelle domande di pagamento.....	22
16.4 Fideiussioni .....	23
16.5 Comunicazione al beneficiario della concessione del pagamento.....	23
16.6 Elenchi di liquidazione .....	24
<b>17. CONTROLLI EX POST.....</b>	<b>24</b>
<b>18. DECADENZA .....</b>	<b>24</b>
<b>19. IMPEGNI.....</b>	<b>24</b>
19.1 Impegni essenziali.....	25
19.2 Impegni accessori.....	26
<b>20. RECESSO .....</b>	<b>26</b>
20.1 Cessazione totale dell'attività.....	27



<b>21. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI .....</b>	<b>27</b>
<b>22. RICORSI .....</b>	<b>27</b>
22.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda .....	27
22.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo .....	28
<b>23. SANZIONI .....</b>	<b>28</b>
<b>24. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ .....</b>	<b>28</b>
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>29</b>



#### TABELLA DEGLI ACRONIMI

OPR	Organismo Pagatore Regionale
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
DG Agricoltura	Direzione Generale Agricoltura
OD	Organismo Delegato
GAL	Gruppo Azione Locale
ASL	Azienda Sanitaria Locale
CCIAA	Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato
IAP	Imprenditore Agricolo Professionale
OCM	Organizzazione Comune di Mercato
PSR	Programma di Sviluppo Rurale
PSL	Piano di Sviluppo Locale
SIARL	Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia
ELEPAG	Procedura informatica presente su SIARL per la creazione automatica degli elenchi di pagamento
BURL	Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
“Manuale”	Manuale delle Procedure, dei controlli e delle Sanzioni dell'OPR approvato con DDUO n. 1503 del 20/02/2008
SAL	Stato Avanzamento Lavori
DIA	Denuncia Inizio Attività
DPI	Dispositivi Protezione Individuale
B&B	Bed & Breakfast
FEASR	Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Con la pubblicazione del presente bando viene data attuazione a quanto previsto dal PSL del GAL Oglio Po terre d'acqua approvato da Regione Lombardia con Decreto DG Agricoltura n. 7257 del 14/07/09; dal Documento di Attuazione delle Misure del PSL approvato dal Comitato di Gestione DGA Regione Lombardia il 9 marzo 2010. Il presente bando è stato redatto in conformità al bando regionale "Misura 312 –Sostegno alla creazione e sviluppo delle microimprese Allegato 2 al DDUO n 13645 del 10 dicembre 2009.*

## 1. Obiettivo

Il bando intende contrastare la tendenza al declino socio-economico del territorio rurale migliorando la qualità della vita e promuovendo l'imprenditorialità e l'occupazione in particolare tra i giovani e le donne. Tale obiettivo è perseguito attraverso la creazione di un sistema integrato di ospitalità diffusa sul territorio al fine di promuovere lo sviluppo dell'area. L'azione si propone di incrementare la ricettività locale, cosiddetta minore, attraverso l'avvio di nuove attività di B&B, affittacamere e ostelli.

L'attività andrà ad integrare, nella fascia a basso costo, quella già esistente fornita da alberghi, campeggi e aziende agrituristiche; incrementando anche la gamma di servizi offerti a costi differenziati.

## 2. Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di contributo le microimprese, così come definite nell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone, che realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro e che esercita un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, comprese le imprese che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica, **incluse le imprese agricole**.

Le microimprese, nella forma individuale, societaria o cooperativa devono essere:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro Imprese della CCIAA.

Fanno eccezione i B&B per i quali, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 15 del 16 luglio 2007 e ss. mm. ed ii., non è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA e l'apertura di apposita Partita IVA.

Se microimprese, possono presentare domanda anche le imprese agricole, nella forma di:

1. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA (sezione speciale "Imprenditori Agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)<sup>1</sup> oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

2. società agricola<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28.02.2005.

<sup>2</sup> ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'art. 3 dell'allegato 1 delle deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, BURL n. 9 serie ordinaria 28.02.2005.

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA (sezione speciale “imprese agricole”);
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

3. società cooperativa<sup>3</sup>:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

Le microimprese, persone fisiche e giuridiche possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L’impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di Partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA.

L’impresa associata deve conservare la propria identità giuridico – fiscale ed ha l’obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dal bando. Il ruolo di rappresentanza è svolto da uno dei componenti (capogruppo o capofila) tramite un mandato conferitogli dagli altri componenti con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all’impresa associata.

### 2.1 Chi non può presentare domanda

Non possono presentare domanda di contributo:

- gli imprenditori agricoli che beneficiano del sostegno al prepensionamento;
- le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili secondo quanto stabilito nel “Manuale”.

### 3. Condizioni per essere ammessi al contributo

I richiedenti al momento della presentazione della domanda devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) essere titolari di partita IVA ed essere iscritti al Registro Imprese della CCIAA o all’Albo delle società cooperative; fanno eccezione i B&B;
- b) presentare con la domanda un Piano aziendale, compilato secondo il modello allegato;
- c) rispettare, dalla data di presentazione della domanda, la normativa comunitaria e nazionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori<sup>4</sup>;
- d) qualora il Piano aziendale preveda interventi di ristrutturazione o costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle “Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnica”<sup>5</sup> e garantire il rispetto del

<sup>3</sup> ai sensi del DM del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni

<sup>4</sup> Salute e sicurezza: D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.; fitofarmaci. D.Lgs. 194/95, D.P.R. 290/01; Macchine Impianti e attrezzature: D.P.R. 459/96.

<sup>5</sup> Approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29/05/2009, disponibile all’indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/Ig01/>.

- d.lgs 81/2008 e ss. mm. ed ii. La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza spetta ai dipartimenti di prevenzione delle ASL;
- e) se del caso, essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto<sup>6</sup>;
  - f) essere in possesso, se necessario, del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 12/2005 e ss. mm. ed ii., titolo III, art. 62, della DIA assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi del presente bando;
  - g) dichiarare se è stata presentata un'altra richiesta di finanziamento pubblico per gli investimenti di cui alla domanda di contributo sul presente bando;
  - h) impegnarsi, ove necessario, ad adottare e garantire le disposizioni inerenti l'efficienza energetica in edilizia<sup>7</sup>;
  - i) nel caso di impresa associata, per aderire al bando ciascuna delle singole aziende associate deve presentare un Piano aziendale che indichi il legame associativo e inserisca gli interventi da realizzare nel processo di sviluppo, evidenziando il miglioramento globale di ciascuna azienda;
  - j) rispettare le disposizioni normative sugli aiuti di stato specificate al punto 7.1.1.

#### 4. Interventi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie d'intervento, finalizzate alla produzione di beni e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato. Sono ammessi investimenti per la modifica ed il recupero di strutture aziendali e fabbricati e l'acquisto di strumentazione, attrezzature, impianti e macchine al fine di:

- recuperare e/o realizzare strutture per l'avvio e/o il miglioramento di servizi di ricettività turistica complementare all'offerta turistica principale anche in connessione e coordinamento con progetti a livello comunale o comprensoriale realizzati nell'ambito della misura 313 "Incentivazione attività turistiche". La ricettività deve essere rivolta a valorizzare il turismo minore, a basso costo e a salvaguardare la tradizione locale. Le strutture ricettive dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 15/2007 e ss. mm. ed ii.

L'acquisto di attrezzature e programmi informatici a supporto e direttamente collegati all'attività, comprese le spese per la predisposizione di siti promozionali multimediali, è ammissibile fino ad un massimo del 20% della spesa ammessa e comunque per un importo massimo ammissibile non superiore a euro 15.000. In ogni caso, l'IVA non è riconosciuta tra le spese ammissibili.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008 le spese ammissibili nell'ambito degli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI consistono nei costi per gli investimenti materiali e immateriali; mentre per gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza consistono nei costi corrispondenti ai servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica e che esulino dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari (quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità).

---

<sup>6</sup> I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono aver rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connesso con il regime delle quote latte spetta alla Provincia.

<sup>7</sup> BURL n. 29, III Supplemento Straordinario del 20 luglio 2007 e d.g.r. n. 85773 del 31 ottobre 2007.

#### **4.1 Data inizio interventi**

Gli interventi devono essere sostenuti **dopo** la data di presentazione della domanda. I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario, qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata. Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di opere, la data di inizio lavori comunicata dal direttore dei lavori al Comune;
- la data delle fatture d'acquisto, per le dotazioni e gli impianti.

#### **4.2 Spese generali**

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

- 10% nel caso di interventi inerenti le opere;
- 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.

Le spese generali comprendono:

- i costi di redazione del Piano aziendale;
- la progettazione degli interventi proposti;
- la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
- le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR e dal GAL per un importo massimo di 200,00 euro;
- le spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di contributo.

#### **5. Interventi non ammissibili**

Non è ammissibile a finanziamento:

- a) acquistare terreni e fabbricati;
- b) effettuare investimenti realizzabili con il sostegno delle OCM e del FESR;
- c) acquistare diritti di produzione agricola, di animali e di piante annuali, comprese le spese per loro messa a dimora, nonché di sostenere spese per coltivazioni non permanenti;
- d) acquistare impianti, macchine ed attrezzature, anche informatiche, usate o non direttamente connesse agli interventi ammissibili;
- e) realizzare investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato;
- f) realizzare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria<sup>8</sup>;

<sup>8</sup> di cui all'art. 27, comma 1 lettere a) e b) L.R. 12/2005 e ss. mm. ed ii.



- g) realizzare interventi immateriali non collegati ad investimenti materiali;
- h) qualsiasi altro investimento non riconducibile direttamente agli interventi ammissibili elencati al paragrafo 4.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi già avviati alla data di presentazione della domanda.

## **6. Localizzazione degli interventi**

Gli interventi sono ammissibili esclusivamente nel territorio LEADER, ovvero nei Comuni di: Ca' d'Andrea, Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Cella Dati, Cingia de' Botti, Derovere, Drizzona, Gussola, Isola Dovarese, Martignana di Po, Motta Baluffi, Ostiano, Pessina Cremonese, Piacenza, Rivarolo del Re ed Uniti, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Volongo, Voltido, Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Castellucchio, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall'Argine, Viadana.

## **7. Ammontare del contributo**

Il contributo concesso è in **conto capitale**.

Per aiuti concessi fino al 31/12/2010, il bando è soggetto al regime di aiuto N248/2009 (Italia) – “Aiuti di importo limitato e compatibile nell’ambito del Quadro di riferimento temporaneo comunitario”, alle condizioni specificate al punto 7.1.1.

La percentuale di contribuzione pari al 50% della spesa ammessa.

La spesa massima ammissibile è pari ad euro **60.000,00**.

La spesa minima ammissibile è pari ad euro **20.000,00**.

**La dotazione finanziaria disponibile è pari ad euro 80.000,00.**

### **7.1 Normativa aiuti di stato**

#### **7.1.1 Quadro di riferimento temporaneo comunitario**

- Comunicazione della Commissione Europea (2009/C 83/01) – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 22 gennaio 2009, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell’art. 87 paragrafo 3 lettera b) del trattato CE, per porre rimedio alle difficoltà provocate dall’economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;
- Comunicazione della Commissione Europea (2009/C 261/02) – Modifica del Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 2009/C/83/01, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea n. C 83;
- Regolamento (CE) N.659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del trattato CE;
- DPCM 3/06/2009, “Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (articoli 1-3 e 8-10);

- Decisione della Commissione europea C(2009)4277 del 29/05/2009 che ha considerato compatibile con l'articolo 83(3)(b) del Trattato europeo il regime di aiuto N248/2009 (Italia) "Aiuti di importo limitato e compatibile nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo";

Si riportano di seguito le condizioni che devono essere rispettate nell'attuazione di misure di aiuto per poter essere considerati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del Trattato europeo:

- gli aiuti siano in forma di regime;
- gli aiuti siano trasparenti, e cioè sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente senza procedere ad una valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- l'importo massimo dell'aiuto sia pari a 500.000,00 euro, e se concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo corrisponda all'equivalente sovvenzione lorda;
- l'importo dell'aiuto sia calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, indipendentemente dal fatto che si tratti interamente di fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità;
- gli aiuti non consistano in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati;
- gli aiuti non siano concessi alle imprese che operano nei settori della:
  - pesca;
  - produzione primaria di prodotti agricoli<sup>9</sup>;
  - trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli<sup>10</sup>, se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- gli aiuti non siano concessi ad imprese che erano in difficoltà economica al 1 luglio 2008 ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. CE n. 800/2008), per le piccole e medie imprese, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale;
- gli aiuti non siano concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;

<sup>9</sup> Secondo la definizione dell'art. 2 (par. 2) del Reg.(CE) n. 1857/2006, e cioè: a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, (esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000); b) i sugheri (prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504); c) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio).

<sup>10</sup> Secondo la definizione dell'art. 2 (par. 3 e 4) del Reg.(CE) n. 1857/2006 e cioè: «trasformazione di prodotti agricoli», qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita; «commercializzazione di prodotti agricoli», la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

- gli aiuti non siano concessi ad imprese che hanno ricevuto aiuti de minimis (Reg. (CE) n. 1998/2006) o aiuti di importo limitato e compatibile ai sensi del Quadro di riferimento temporaneo comunitario, per un importo superiore a 500.000,00 euro nel triennio dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
- gli aiuti non siano cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamento comunitarie se non rispettino le intensità massime indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria;
- le autorità che concedono l'aiuto garantiscano il rispetto delle disposizioni relative al monitoraggio ed alle relazioni alla Commissione previste dal Quadro di riferimento temporaneo comunitario.

### **7.1.2 Regolamento generale di esenzione per categoria**

Si riportano di seguito le condizioni che devono essere rispettate nell'attuazione di misure di aiuto esentate ai sensi del Reg.(CE) n. 800/08 (GU L 214 del 9/08/2008) per poter essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3:

- gli aiuti siano trasparenti e cioè sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lorda preliminarmente senza procedere ad una valutazione dei rischi;
- gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione, o aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- gli aiuti non siano concessi nei settori della:
  - pesca ed acquacoltura;
  - produzione primaria di prodotti agricoli;
  - trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- gli aiuti individuali, o aiuti ad hoc, non siano concessi a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- gli aiuti non siano concessi alle imprese in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. CE n. 800/2008);
- l'intensità di aiuto sia calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, indipendentemente dal fatto che si tratti di risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- se concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponda all'equivalente sovvenzione lorda;
- i costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci;
- l'importo dell'aiuto non superi i 7,5 Meuro/impresa/progetto di investimento, per gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI; e i 2 Meuro/impresa/progetto, per gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza;

- gli aiuti hanno un effetto di incentivazione, e cioè per le PMI se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato;
- in relazione alla possibilità di cumulo:
  - gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili;
  - gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù dello stesso o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) (Reg. CE n. 1998/2006) ovvero con altri finanziamenti della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili (coincidenti in parte o integralmente), se sono superate le soglie di intensità o d'importo specificate in precedenza;
  - l'intensità di aiuto è ridotta del 50% nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto capitale di rischio ai sensi dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 800/08, nei primi 3 anni dal primo investimento di capitale di rischio (tale riduzione è pari al massimo all'importo totale del capitale di rischio ricevuto);
  - gli aiuti non possono essere concessi a coloro che hanno ricevuto, nei primi 3 anni dalla concessione, aiuti a favore di nuove imprese innovative;
- i dati dettagliati relativi agli aiuti esentati e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni devono essere conservati per dieci anni, e forniti alla Commissione europea se richiesti<sup>11</sup>;
- gli attivi immateriali sono costi ammissibili se: utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria, considerati ammortizzabili, acquistati da terzi a condizioni di mercato (in assenza di esercizio di controllo tra acquirente e venditore), figurare all'attivo dell'impresa da almeno 3 anni.

## 8. Limiti e divieti

La creazione e lo sviluppo di B&B, affittacamere e ostelli è finanziabile se connesso con il territorio rurale considerato, privilegiando le attività che garantiscono benefici all'attività agricolo-forestale.

Ciascun intervento può beneficiare di un solo contributo finanziario pubblico di origine nazionale o comunitaria. Nel caso di ammissibilità a diverse fonti di finanziamento per lo stesso investimento è necessario rinunciare formalmente, con comunicazione scritta a tutte le amministrazioni interessate, alle domande aggiuntive rispetto a quella prescelta.

## 9. Priorità e criteri di attribuzione del punteggio

La valutazione delle domande ammissibili all'aiuto avviene attraverso l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

- a) caratteristiche soggettive del richiedente;
- b) caratteristiche dell'azienda;
- c) caratteristiche qualitative del Piano aziendale e di coerenza programmatica.

<sup>11</sup> in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili



Il GAL Oglio Po terre d'acqua attribuisce 25 punti ai criteri specificati di seguito in coerenza con gli obiettivi del PSL. Per poter essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere almeno **20** punti. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Gli elementi di valutazione, con il relativo punteggio massimo assegnabile sono i seguenti:

Criteri		Punti Regione	Punti GAL
<b>Caratteristiche soggettive richiedente</b>			<b>5</b>
Donna (*)	si/no	3	2
Giovani imprenditori di età inferiore ai 40 anni (*)	si/no	3	2
Disoccupato o casalinga (*)	si/no	3	1
Imprenditore agricolo professionale (d.lgs. 99/2004) (*)	si/no	3	0
Associazione di imprese/soggetti (1 punto per associato)	si/no	3	0
<b>Caratteristiche dell'azienda</b>			<b>0</b>
In possesso di certificazione (ISO, EMAS, Agricoltura biologica di cui al Reg. CE 2092/1991, Elenco regionale delle fattorie didattiche)	si/no	2	
Situata in zona protetta (§) e siti natura 2000 (SIC e ZPS) (#)	si/no	3	
Impresa strutturalmente ed economicamente debole (<5, <10, <12 UDE)	si/no	21, 14, 7	
Situata in zone altimetriche superiori a 750/500/250 m slm (#)	si/no	3, 2, 1	
<b>Qualità del Piano di Sviluppo aziendale e coerenza programmatoria</b>			<b>20</b>
Coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio in fase di ideazione/progettazione e livello d'integrazione funzionale con il territorio	fino a	3	5
Sviluppo di attività a favore di persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani, diversamente abili, etc.)	fino a	4	2
Grado di connessione con l'attività agricola e forestale	fino a	5	0
Originalità ed innovatività del progetto, anche in relazione alle modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nel quale viene realizzato.	fino a	3	0
Realizzazione con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, tecniche di bioedilizia e/o tecniche costruttive tradizionali e materiali locali	fino a	3	2
Recupero e valorizzazione di strutture e fabbricati rurali tipici	fino a	2	5
Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni o dispositivi per il risparmio energetico (ad es. installazione di pompe di calore, impianti di cogenerazione, coibentazione degli edifici, ) e/o per il risparmio idrico (°)	fino a	3	3
Aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA)	si/no	8	3
Livello di coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento assunte per il settore considerato dall'iniziativa di diversificazione nella pianificazione e programmazione regionale e provinciale	fino a	3	0

(\*) in caso di società la qualità deve essere posseduta da almeno il 50% dei titolari d'impresa;

(#) per almeno il 50% della superficie aziendale; elenco dei comuni di cui alla d.g.r. n. 3297 del 11/10/2006;

(§) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità sono da considerare esclusivamente le aree parco e riserve naturali istituite per legge e cioè i parchi e riserve nazionali e regionali ( i limiti da considerare sono quelli amministrativi di tali aree).



*I parchi locali di interesse sovracomunale non sono da considerare in quanto non sono da essa direttamente istituiti. Vengono infatti riconosciuti dalla Giunta (funzione attualmente delegata alle Province) ma sono espressione del Piano Regolatore Generale dei Comuni competenti per territorio e generalmente non presentano vincoli di sorta alla pratica agricola.*

A parità di punteggio viene data precedenza alle domande che hanno ottenuto il punteggio superiore di cui alla lettera a) caratteristiche soggettive del richiedente. In caso di ulteriore parità, sarà accordata priorità alla domanda che prevede minore contributo pubblico.

### **10. Quando presentare la domanda di aiuto**

La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del GAL [www.galogliopo.it](http://www.galogliopo.it) fino al **30 giugno 2010**.

### **11. A chi inoltrare la domanda**

La domanda deve essere inoltrata alla Provincia e al GAL sul cui territorio si attua l'investimento/progetto. Nel caso in cui l'area in questione interessi il territorio di più Province, essa deve essere inoltrata alla Provincia prevalentemente interessata dall'importo dell'investimento finanziario. Entro **10 giorni di calendario dalla data di chiusura del termine di presentazione delle domande** il richiedente dovrà trasmettere copia della domanda cartacea firmata in originale con allegato fotocopia del documento di identità alla Provincia competente e al GAL Oglio Po terre d'acqua.

### **12. Come presentare la domanda**

La presentazione della domanda prevede la compilazione ed inoltro telematico ed il successivo invio di una copia cartacea unitamente alla necessaria documentazione indispensabile per l'istruttoria.

La procedura per l'inoltro della domanda prevede:

- connettersi al sito web [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it), nella sezione dedicata al SIARL;
- registrarsi (per chi non lo è ancora): il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password) con i quali si accede alla propria posizione,
- accedere al sito web [www.siarl.regione.lombardia.it](http://www.siarl.regione.lombardia.it), selezionare e compilare il modello di domanda per la misura 312 del PSR. I dati inseriti durante la compilazione della domanda sono confrontati con le informazioni certificate presenti nell'anagrafe delle imprese, nel fascicolo delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;
- compilare on line anche la scheda della Misura 312 che comprende: le tipologie d'intervento e gli investimenti previsti; una dichiarazione relativa ai requisiti posseduti ai fini dell'attribuzione del punteggio; gli impegni essenziali e accessori assunti per la realizzazione del programma d'investimento.

La domanda e la scheda di Misura sono quindi inviate per via telematica al SIARL che rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione (che coincide con l'avvio del procedimento) e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia.

La copia cartacea della domanda, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo devono pervenire alla Provincia competente e al GAL entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla data di chiusura del termine di presentazione delle domande. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

### 12.1 Documentazione da presentare

Alla domanda di contributo di cui al punto 12 deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- b) Piano aziendale di cui all'allegato;
- c) progetto e computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
- d) tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature anche informatiche e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della CCIAA, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di euro 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;
- e) copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla L.R. n. 12/2005 e ss. mm. ed ii., della DIA assentita per le opere connesse al programma di investimento;
- f) ai sensi del Quadro di riferimento temporaneo (Modello 1):
  - dichiarazione di non aver percepito alcun aiuti de minimis (Reg. CE n. 1998/2006) o aiuti di importo limitato e compatibile ai sensi del Quadro di riferimento temporaneo comunitario nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, ovvero la data di concessione e l'importo dei contributi eventualmente percepiti ai sensi delle suddette normative;
  - dichiarazione di non ricadere tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato Aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla CE ai sensi del Reg. (CE) 659/1999<sup>12</sup>;
  - dichiarazione di non versare, alla data del 01/07/2008, in condizioni di difficoltà economica ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria;
- g) ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008 (Modello 2):
  - dichiarazione di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
  - dichiarazione di non versare in condizioni di difficoltà economica ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria;

---

<sup>12</sup> In particolare non ricade in una delle decisioni contenute nell'elenco visibile al presente link del Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri(<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16717/aiuti-temporanei-anticrisi>).

- h) se ne ricorre il caso, dichiarazione di aver presentato un'altra richiesta di finanziamento pubblico per il progetto di cui alla domanda di contributo per il presente bando;
- i) autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
  - essere una microimpresa ai sensi del Reg. CE n. 800/2008;
  - rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera c);
  - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
- j) autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure, per le imprese agricole, esito della procedura prevista, parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 "Norme sui contratti agrari" e ss. mm. ed ii.;
- k) elenco dei documenti allegati alla domanda di contributo.

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e ss. mm. ed ii., comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal "Manuale".

Il responsabile del procedimento per la parte di competenza del GAL è il dott. Giuseppina Botti.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di misura sono resi ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

### **13. Istruttoria di ammissibilità della domanda**

L'istruttoria della domanda affidata alla Provincia prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- la verifica dell'affidabilità del richiedente;
- la verifica del rispetto del regime delle quote latte;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nel presente bando;
- la verifica della validità tecnica ed economica del Piano aziendale;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- la verifica della situazione aziendale, eventualmente anche tramite l'effettuazione di un sopralluogo;
- la verifica del rispetto delle disposizioni normative in materia di aiuti di stato;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto. Per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici stimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzo dell'anno pubblicato dalla CCIAA della Provincia di appartenenza, forfaitariamente scontati fino al 20%;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso la consegna di specifici documenti da parte dell'impresa;
- la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il contributo con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;



- la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia strumentazioni, attrezzature, impianti e macchinari;
- l'attribuzione del punteggio di priorità "Punti Regione", secondo i criteri definiti nel precedente punto 9.

A conclusione dell'istruttoria formale e dell'assegnazione del punteggio regionale l'OD trasmette al GAL l'esito della valutazione per l'attribuzione del punteggio di competenza "Punteggio GAL" di cui al punto 9. Il GAL, assegnato il proprio punteggio di priorità, restituisce all'OD l'elenco aggiornato delle domande.

L'istruttoria si conclude con la redazione da parte del funzionario incaricato del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità a contributo del programma di investimento previsto dalla domanda. Il verbale riporterà il punteggio assegnato, gli investimenti ammessi con i relativi importi e il contributo concedibile qualora la domanda sia finanziata. In caso di esito parzialmente o totalmente negativo il verbale riporterà nei dettagli le cause di non ammissibilità a contributo.

### **13.1 Anomalie, errori, documentazione incompleta e integrativa**

Le anomalie risultanti a seguito del controllo amministrativo, devono essere oggetto di risoluzione da parte della Provincia secondo le modalità previste dal "Manuale". La risoluzione delle anomalie deve essere sempre supportata da specifica documentazione acquisita formalmente, mediante richiesta scritta al richiedente e conservata nel fascicolo relativo alla domanda.

Se la documentazione richiesta non viene presentata o se la documentazione presentata non è idonea a risolvere l'anomalia rilevata la domanda avrà esito negativo.

#### **13.1.1 Errori sanabili o palesi**

Per la definizione e le modalità di correzione di eventuali errori sanabili o palesi, si rimanda al documento dell'OPR "Linee guida per la valutazione dell'errore palese" approvato con decreto n. 10943 del 27 ottobre 2009<sup>13</sup>.

#### **13.1.2 Documentazione incompleta**

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva della documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda comunicandola al richiedente.

#### **13.1.3 Documentazione integrativa**

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dal presente bando, la Provincia deve inoltrare al richiedente richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

---

<sup>13</sup> Disponibile su sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.



### **13.2 Comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria**

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale, comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso. Contro lo stesso il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo punto.

### **13.3 Richiesta di riesame**

Il richiedente entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione ai sensi della L. 241/90 e ss. mm ed ii. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia, di concerto con il GAL per la parte di propria competenza, ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle suddette memorie per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame.

### **13.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande di aiuto ammissibili**

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame istruttorio, trasmette al GAL la graduatoria delle domande ammissibili a contributo, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. Il GAL ammette a contributo le domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili sul presente bando, redige la graduatoria finale, che viene approvata dal Consiglio di Amministrazione e la trasmette alla Provincia di competenza e alla Regione Lombardia DG Agricoltura. La DG Agricoltura approva la graduatoria con proprio decreto, lo trasmette al GAL, all'OD e all'OPR e lo pubblica sul proprio sito web. **Il suddetto provvedimento diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della L. 241/1990 e ss. mm. ed ii.**

### **13.5 Pubblicazione e comunicazione dell'ammissione a contributo**

Il GAL comunica al beneficiario l'esito dell'istruttoria e pubblica la graduatoria sul proprio sito web [www.galogliopo.it](http://www.galogliopo.it).

La Provincia inoltre trasmette all'ASL l'elenco delle domande finanziate chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole, le microimprese e le persone fisiche connesse alle medesime domande.

### **13.6 Periodo di validità delle domande**

La durata di validità delle domande istruite positivamente ma non finanziate è pari a 18 mesi computati a partire dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a contributo di cui al punto 13.4.

## **14. Realizzazione interventi e proroghe**

Il beneficiario ha 15 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di investimento a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a contributo di cui al punto 13.4.



Può essere concessa una sola proroga di tre mesi a seguito di motivata richiesta presentata dal beneficiario.

## **15. Varianti in corso d'opera**

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale ed al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

### **15.1 Varianti in corso d'opera**

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche riguardanti:

- a) elementi tecnici e realizzativi sostanziali delle operazioni approvate;
- b) la tipologia di operazioni approvate;
- c) la sede dell'investimento;
- d) il beneficiario;
- e) il quadro economico-finanziario originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei<sup>14</sup>.

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Provincia un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni alla base delle modifiche al progetto approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta. Copia cartacea della richiesta di variante deve essere trasmessa alla Provincia e al GAL entro 10 giorni dal caricamento a SIARL della domanda informatizzata.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti richieste senza attendere l'autorizzazione si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata o lo sia solo in parte.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto e la rispondenza alla strategia del PSL del GAL;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

---

<sup>14</sup> Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura e all'acquisto di una singola attrezzatura o macchina.

### 15.2 Varianti nei limiti del 10%

Varianti compensative tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientranti nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo – e nel limite di euro 20.000,00, si intendono accolte, in assenza di riscontro da parte della Provincia, trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle preventiva richiesta inoltrata dal beneficiario.

### 15.3 Modifiche di dettaglio

Nell'ambito di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di forniture che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di euro 20.000,00.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a euro 20.000,00, deve essere preventivamente richiesta una variante con le modalità sopra descritte.

## 16. Domanda di pagamento

### 16.1 Domanda di pagamento dell'anticipo

Limitatamente agli investimenti materiali previsti dalle attività oggetto della misura è prevista l'erogazione dell'anticipo<sup>15</sup> pari al 50% del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa; importo, durata e altre informazioni concernenti le fideiussioni sono riportate al paragrafo 16.4;
- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

In aggiunta, nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- certificato di inizio lavori, a firma del direttore lavori, inoltrato al Comune o DIA per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi del presente bando.

La Provincia istruisce la domanda di anticipo secondo quanto previsto dal "Manuale", redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione dell'anticipo. **In caso di erogazione dell'anticipo non è possibile fare richiesta di pagamento di alcun stato di avanzamento lavori.**

### 16.2 Domanda di pagamento dello stato di avanzamento lavori

Un solo SAL d'importo compreso tra il 30% ed il 90% del contributo totale approvato può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda di pagamento alla Provincia, se non ha già usufruito della concessione dell'anticipo.

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle ditte fornitrici;

---

<sup>15</sup> L'erogazione è concessa nel rispetto delle modalità disposte dall'art. 56 del Regolamento. (CE) n. 1974/2006, come modificato dal Regolamento (CE) 363/2009 e dal "Manuale".

- tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal "Manuale";
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a contributo non possono essere riconosciuti né pagati.

L'importo del SAL è determinato in percentuale delle opere già realizzate.

La Provincia istruisce la domanda di stato di avanzamento lavori secondo quanto previsto dal "Manuale", redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione del SAL.

### **16.3 Domanda di pagamento del saldo**

Il saldo del pagamento del contributo concesso sarà erogato al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda di pagamento alla Provincia entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria nel caso in cui il beneficiario non abbia ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere, ecc.); importo, durata e altre informazioni concernenti le fideiussioni sono riportate al paragrafo 16.4;
- copia delle rinunce ad altri contributi, qualora non cumulabili con gli aiuti concessi dal presente bando;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle ditte fornitrici, ai sensi di quanto previsto dal "Manuale", al netto degli sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal "Manuale";
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi della L.R. n. 1/2007 e ss. mm. ed ii., sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- computo metrico analitico consuntivo;
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua un sopralluogo in azienda per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale. Al saldo si verifica la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, in particolare se gli investimenti sono stati realizzati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

La Provincia redige il relativo verbale di autorizzazione al pagamento e inserisce il beneficiario nell'elenco di liquidazione in ambiente ELEPAG, secondo quanto previsto dal

“Manuale”. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

L’OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal “Manuale”.

Il pagamento effettivo corrisponderà alla differenza tra l'importo del saldo e quelli di un eventuale anticipo o stato avanzamento lavori già concesso. La Provincia provvederà a rilasciare il nulla osta all’OPR per lo svincolo dell’eventuale fideiussione presentata dal beneficiario per ottenere l’anticipo o il SAL.

### 16.3.1 Controllo in loco

Il controllo in loco è effettuato dalla Provincia prima dell’erogazione del saldo del contributo su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell’analisi del rischio definita nel “Manuale”.

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in azienda, non può coincidere con quello che realizza il controllo in loco di cui al presente punto, come stabilito dal “Manuale”.

### 16.3.2 Riduzione contributo richiesto nelle domande di pagamento

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Qualora il beneficiario abbia richiesto un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere.

La Provincia controlla la domanda di pagamento e determina:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dalle diverse disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque sul massimale di spesa finanziabile);
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dagli OD (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi ( $\Delta C$ ).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\Delta C = 100(CR-CA)/CA$$

Se  $\Delta C$  risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR-CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di 10.000 €.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di 9.000 €.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\Delta C = 100(10.000-9.000)/9.000=11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a :

$$CE=9.000-(10.000-9.000)=8.000 \text{ €}$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ex post.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

#### **16.4 Fideiussioni**

La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione di saldo a beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere, ecc.);
- in altri casi valutati specificatamente dall'OPR.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, maggiorati del 10%, comprensivi delle spese di escussione a carico dell'OPR, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La fideiussione, redatta secondo lo schema previsto dal "Manuale", è intestata all'OPR e sarà inviata alla Provincia.

La polizza fideiussoria può essere stipulata con istituti bancari o assicurativi compresi nell'elenco dell'OPR.

Nel caso in cui sia stipulata presso filiali o agenzie periferiche degli istituti bancari e assicurativi, la polizza deve essere validata dalla sede centrale dell'ente garante. Tale richiesta deve essere inoltrata dalla Provincia alla sede centrale dell'ente garante autorizzato all'emissione della validazione. La conferma della validità della polizza sarà rinviata in originale o a mezzo fax all'ente richiedente con allegata copia del documento di identità del firmatario della conferma stessa.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più tre semestralità di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR.

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

La polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, comunicandolo al soggetto che ha prestato la garanzia e per conoscenza al beneficiario, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell'istruttoria.

#### **16.5 Comunicazione al beneficiario dell'erogazione del contributo**

La Provincia comunica al beneficiario e al GAL, entro 30 giorni dalla data del verbale, l'importo del contributo da erogare, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

Il richiedente, ai sensi della legge 241/90 e ss. mm ed ii., entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda di pagamento.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'accertamento dell'importo da erogare assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame al richiedente e al GAL.

### **16.6 Elenchi di liquidazione**

La Provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione e li invia all'OPR.

### **17. Controlli ex post**

I controlli ex post sono effettuati per le operazioni che prevedono il mantenimento di impegni da parte dei beneficiari dopo il completo pagamento del contributo.

Almeno l'1% della spesa ammessa per le operazioni che hanno ricevuto interamente il contributo è sottoposta ogni anno ai controlli ex post, a partire dall'anno civile successivo all'ultimo pagamento e fino al termine dell'impegno.

I controlli ex post sono effettuati ogni anno per tutta la durata dell'impegno e sono realizzati entro il termine dell'anno di estrazione del campione a controllo.

Nel periodo "ex post" la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
  - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
  - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società beneficiaria;
- verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita "in situ".

I funzionari che eseguono controlli ex post non possono essere gli stessi che hanno effettuato i controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

### **18. Decadenza**

Se durante i controlli dopo l'ammissione a contributo è rilevata la mancanza dei requisiti, l'inosservanza degli impegni, o la presenza di irregolarità che comportano la decadenza parziale o totale della domanda di contributo, la Provincia, anche su segnalazione dell'OPR, avvia nei confronti del beneficiario il procedimento di decadenza totale o parziale del contributo, seguendo quanto previsto nel "Manuale". I provvedimenti di decadenza emessi dalla Provincia sono comunicati entro 5 giorni al GAL.

### **19. Impegni**

Gli impegni che il beneficiario si è assunto con la domanda sono distinti in essenziali ed accessori. Il mancato rispetto degli stessi comporta, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dalla riscossione dell'aiuto e la restituzione delle somme indebitamente

percepite, fatto salvo il riconoscimento di cause di forza maggiore (indicate nel "Manuale").

A tal fine la richiesta deve essere notificata per iscritto alla Provincia competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui si è verificata o da quando il beneficiario ne è venuto a conoscenza, unitamente alla documentazione comprovata la stessa.

La Provincia, comunicherà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'accoglimento delle motivazioni di causa di forza maggiore.

### **19.1 Impegni essenziali**

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o visite in situ;
2. inviare o far pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno successivo alla data di chiusura del termine di presentazione delle domande;
3. inviare o far pervenire la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili entro il termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni;
4. inviare o far pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti al regime delle quote latte;
6. realizzare, fatti salvi i previsti casi di forza maggiore, il programma d'investimento nei tempi previsti (massimo 15 mesi) e concessi con eventuali proroghe (3 mesi);
7. realizzare il programma d'investimento avente importo superiore al valore minimo di spesa ammissibile indicato al paragrafo 7, pari a euro 20.000,00;
8. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti finanziati per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
9. comunicare alla Provincia e al GAL la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a contributo prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate dal "Manuale";
10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. La decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
11. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale entro i cinque anni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a contributo di cui al punto 13.4, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate dal "Manuale";
12. non cedere o rilocalizzare l'attività produttiva collegata agli investimenti realizzati nei 5 anni successivi alla data di comunicazione di erogazione del saldo;
13. provvedere all'adeguamento alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, per aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico dei fabbricati e strutture, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili). Il mancato adeguamento è documentato da sanzione comminata a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva in azienda ed è segnalato alla Provincia;

14. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia;
15. realizzare le opere in modo conforme alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse o che rispettino quanto stabilito dal presente bando;
16. non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici non dichiarati di origine nazionale o comunitaria (tra cui quelli relativi alle tariffe incentivanti previste dal decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico).

### 19.2 Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno successivo alla data di chiusura del termine di presentazione delle domande, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno, con riferimento a quanto stabilito dal "Manuale".  
Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente punto, punto 2;
2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR e del GAL, attraverso specifiche azioni correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato, secondo quanto precisato nel documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali"<sup>16</sup>;
3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale del contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a contributo;
4. provvedere all'adeguamento alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, per aspetti di non particolare rilevanza e diversi da quelli elencati al punto 13 del punto precedente. Il mancato adeguamento è documentato da sanzione comminata a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva in azienda ed è segnalato alla Provincia.

### 20. Recesso

Il recesso parziale o totale dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dal "Manuale").

---

<sup>16</sup> Approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni e disponibili sul sito della D.G Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.



La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite una domanda di rinuncia totale o tramite una domanda di variante o modifica, nel caso di rinuncia parziale. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia e al GAL.

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola Misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al punto 7 pari a euro 20.000,00.

In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni sulla parte di azienda ancora assoggettata agli impegni ed il contributo verrà erogato in modo proporzionale.

Il recesso parziale non è previsto nei confronti di obblighi che sono requisito per l'ammissibilità a contributo.

Anche in presenza di cause di forza maggiore, l'anticipo del contributo erogato dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi legali, limitatamente alla parte corrispondente alla spesa non giustificata da adeguata documentazione probatoria.

### **20.1 Cessazione totale dell'attività**

La cessazione totale dell'attività senza possibilità di subentro da parte di un altro soggetto rappresenta un caso particolare di rinuncia o recesso per il quale si procede al recupero dei contributi già erogati maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali, se il beneficiario non comunica per iscritto la cessazione dell'attività alla Provincia competente e al GAL entro 90 giorni continuativi dal momento della cessazione di attività.

## **21. Trasferimento degli impegni assunti**

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo.

In tal caso il beneficiario che subentrerà deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che, sentito il GAL, può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente e al GAL le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

## **22. Ricorsi**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dalla Provincia e dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

### **22.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda**

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio



(TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

### **22.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo**

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

### **23. Sanzioni**

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati dal "Manuale".

### **24. Informativa trattamento dati personali e pubblicità**

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al D.Lgs. n.196/2003.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE N. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Reg. CE 1974/2006, all.VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, e successive modifiche e integrazioni e disponibili sul sito della D.G. Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

GAL Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l.

Il Direttore

Dott. Giuseppina Botti



## **ALLEGATI**

### **A. Anagrafica aziendale e qualifica del richiedente**

### **B. Il Progetto**

Mercato di riferimento e analisi della concorrenza

Obiettivi

Sintesi del progetto

Descrizione delle strutture aziendali, delle macchine e dell'organizzazione del lavoro

Descrizione delle attività di produzione e servizio prima e dopo l'intervento

Interventi previsti

Risorse finanziarie, descrizione degli interventi e piano finanziario del progetto

### **C. Autocertificazione**



#### A. Anagrafica aziendale

RAGIONE SOCIALE	FORMA GIURIDICA

REGISTRO IMPRESE - REA	PARTITA IVA	CUAA

INDIRIZZO	COMUNE

TELEFONO	FAX	MAIL

#### B. Il Progetto

<p><b>1. Mercato di riferimento e analisi della concorrenza</b> (citare le fonti dei dati indicati) approvvigionamento e di sbocco mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)</p>

<p><b>2. Obiettivi</b> duttivi, ambientali, organizzativi ed economici attesi</p>



### **3. Sintesi del progetto**

Descrivere le caratteristiche salienti dell'iniziativa imprenditoriale, definendone con chiarezza gli aspetti produttivi, organizzativi e logistici

Dichiarare i presupposti e le motivazioni (di tipo produttivo, commerciale ed economico) all'origine del progetto



**4. Descrizione delle strutture aziendali e dell'organizzazione del lavoro**

e: terreni e fabbricati (titolo di possesso, utilizzo, superfici/volumi), macchine (caratteristiche) personale occupato, genere, età, titolo di studio, mansioni, ore di lavoro, ULA

**5. Descrizione delle attività di produzione e servizio prima e dopo l'intervento**

i e servizi, quantità, certificazioni, canali di vendita

**6) Interventi previsti**

ione del programma di spesa in relazione agli interventi previsti: opere di costruzione, macchine, impianti ed attrezzature, brevetti e spese generali (indicando le principali caratteristiche costruttive, qualitative, dimensionali, prestazioni, computo metrico, planimetrie, consulenze, progetti e studi)

--

**7) Risorse finanziarie, descrizione degli interventi e piano finanziario del progetto** Fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e capacità di accesso al credito

--

Piano finanziario per la copertura dei costi dell'investimento proposto

Costo complessivo del progetto			
di cui	- contributo richiesto		
	- partecipazione del richiedente		
di cui	- fondi propri		
	- prestiti da terzi (mutui e fidi bancari)		



MISURA 312

**“Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese”**

**MODELLO 1**

Modulo di autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000

Il sottoscritto .....  
in qualità di legale rappresentante dell' IMPRESA.....  
con sede in (città) .....  
(indirizzo) .....  
codice fiscale .....

in riferimento alla domanda di aiuto presentata ai sensi del bando “PSR – Misura 312 -  
Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese” di cui al decreto DG  
Agricoltura n. ....

**autocertifica**

che alla data del 1 luglio 2008 la suddetta IMPRESA non versava in condizioni di difficoltà  
economica ai sensi di quanto stabilito dalle condizioni:

- (piccole e medie imprese) di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (CE) n.  
800/2008;

che alla data di presentazione della domanda, la suddetta IMPRESA:

- non ricade tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o  
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in  
esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla CE ai sensi del Reg.  
(CE) 659/1999, in particolare non ricade in una delle decisioni contenute  
nell'elenco visibile al presente link del Dipartimento per il coordinamento delle



Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
(<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16717/aiuti-temporanei-anticrisi>);

che alla data di presentazione della domanda, la suddetta IMPRESA:

- non ha percepito, nel triennio 1.01.2008 – 31.12.2010, alcun aiuto *de minimis* (Reg. CE n. 1998/2006) né altri aiuti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 9/06/2009;
- ha percepito, nel triennio 1.01.2008 – 31.12.2010, aiuti *de minimis* (Reg. CE n. 1998/2006) per un importo di ..... €, e/o aiuti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 9/06/2009 per un importo di ..... €;

Data,

In fede (Firma)